ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO
C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A
AOO_PGIC83200A - UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. 0007628/U del 24/09/2026 11:35

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO - BASTARDO - G. CATTANEO
Via don Luigi Sturzo n. 2 – 06030 - Giano dell'Umbria - Fraz. Bastardo (PG)
C.F. 82005300544 - Codice iPA: istsc_pgic83200a
Codice univoco per la F.E.: UFWQ46
Sito web: www.iogiano.edu.it
PEO: pgic83200a@istruzione.it **PEC:** pgic83200a@pec.istruzione.it
Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954

Prot. vedi segnatura

A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA DEGLI ALUNNI
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL 2006-2009 e 2016-18 ad oggi vigente nel comparto scuola;
CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA

VIGILANZA: OBBLIGO DEL PERSONALE SCOLASTICO

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale. Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".*
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: **"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**.

Si ricorda che l'ingresso degli alunni è previsto dalle 7,55.

Dalle 7,45 alle 7,55 possono entrare solo gli alunni autorizzati per il pre-scuola. **In questo caso la vigilanza è a carico dei CS**

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. **Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "*culpa in vigilando*", il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante**.

La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione dell'alunno, ad opera di docenti e collaboratori scolastici, non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, nei corridoi, durante le attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico.

L'obbligo di vigilanza, è relativo in via prioritaria, al personale docente, ma coinvolge anche il personale ATA. Quest'ultimo è chiamato a coadiuvare i docenti nei compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di collaborazione con i docenti come da normativa contrattuale vigente. La vigilanza degli allievi è compito, altresì, dei soggetti esterni che prestano la loro opera di collaborazione quali esperti durante le attività didattiche previste nel piano dell'offerta formativa.

Tutto il personale ha l'obbligo di vigilare sugli alunni, dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando a tale vigilanza non si sostituisce quella dei genitori o di soggetti cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli allievi al termine delle attività scolastiche.

Si richiama, in particolare, la massima attenzione delle SS.LL. su alcuni aspetti particolarmente delicati della problematica, ricordando che **ogni disposizione deve comunque essere rapportata e proporzionale all'età degli alunni** (c'è notevole differenza tra la vigilanza necessaria con alunni della scuola dell'infanzia e alunni della scuola secondaria di II grado).

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, **ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**.

L'inversione dell'onere della prova.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì **è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo** e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

MANSIONI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico, tra gli altri, anche i seguenti compiti:

- *accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;*
- *vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;*
- *Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.*
  (Tabella A CCNL 2019/2021)

Nello specifico i collaboratori scolastici

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali;
- vigilano costantemente i corridoi, in prossimità dei bagni, evitando di stare all'interno di stanzini o di luoghi dove non sia possibile il controllo
- sorvegliano gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
- impediscono che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi, invitandoli con garbo a rientrare nelle loro classi;
- garantiscono agli alunni disabili l'assistenza di base, anche fornendo aiuto per l'accesso alla struttura scolastica e il movimento all'interno di essa;
- comunicano immediatamente al docente coordinatore di plesso l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- tengono sempre cancelli e porte rigorosamente chiusi;
- tengono con i colleghi rapporti improntati a professionalità, correttezza, rispetto, non dimenticando mai il proprio ruolo educativo
- garantiscono i servizi minimi di vigilanza in caso di sciopero del personale docente;
- ripongono i materiali di pulizia in luogo chiuso non accessibile agli alunni
- avvertono il Dirigente Scolastico o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al Regolamento di Istituto, nonché alle norme di sicurezza.
- controllano le uscite di emergenza, avendo cura che non vi siano materiali ingombranti che ne limitino l'utilizzo

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

ACCOGLIENZA E VIGILANZA IN FASE DI INGRESSO DEGLI ALUNNI

Alcuni allievi, per motivi legati al servizio di trasporto scolastico sono autorizzati ad accedere anticipatamente ai locali scolastici.
Su richiesta motivata e documentata da parte dei genitori, da presentare in Segreteria, è possibile concedere l'autorizzazione al pre-scuola o al post-scuola.
Non è possibile fare entrare o far permanere a scuola **alunni non autorizzati.**
I collaboratori scolastici, una volta autorizzati, sono tenuti all'accoglienza e vigilanza in questa fase.
Connessa all'obbligo di vigilanza sugli alunni, incombe su ogni docente l'osservanza dell'orario scolastico: **gli insegnanti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (in tutti gli ordini di scuola).
Si sottolinea ancora una volta l'obbligo del rispetto dell'orario: in caso di infortunio di un alunno nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni l'insegnante assente sarà ritenuto responsabile di omessa vigilanza.
I coordinatori di plesso vigileranno sul rispetto degli orari e, se necessario, riferiranno alla scrivente.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.
Il comportamento degli alunni dovrà essere improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare i docenti si adopereranno affinchè:

- gli studenti tengano un comportamento consono
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente ogni criticità
- sia rispettato *"il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali"* (nota ministeriale 5274 dell'11-07-2024)
- non siano introdotti a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, o comunque non necessari all'attività scolastica.
- l'uso di forbici, compassi, taglierini, squadre ed altro materiale potenzialmente pericoloso venga consentito solo se necessario all'attività e sotto la stretta sorveglianza del docente

In particolare:

1. **Alunni fatti uscire dall'aula**: sarebbe bene evitare di mandare gli alunni fuori dall'aula. Tuttavia, là dove se ne ravvisi la necessità, è indispensabile che il docente lasci la porta aperta per poter non perdere mai di vista l'alunno allontanato.
   Durante le ore di lezione è necessario limitare l'uscita dalle aule da parte degli alunni, per andare in bagno.
   Tuttavia, in caso di necessità occorre:
   - ✓ far uscire non più di un alunno alla volta
   - ✓ controllare affinchè l'uscita non si protragga a lungo
   - ✓ accertarsi che nel piano ci sia un collaboratore scolastico

- ✓ in assenza del collaboratore scolastico valutare la situazione e, se ritenuto indispensabile, lasciare la porta aperta e controllare a distanza.

2. **Fotocopie**: **è necessario provvedere a richiedere le fotocopie ai collaboratori scolastici con anticipo**. I collaboratori, se impegnati nella vigilanza, non sono tenuti a fare le fotocopie.
   E' bene evitare di far uscire gli alunni da soli per svolgere attività proprie dei docenti (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e materiali): i docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell'inizio della lezione.

3. **Ausilio materiale agli alunni con handicap grave e ai bambini della scuola dell'infanzia** (ed eventualmente, se necessario, primaria) **nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale**: sarà compito dei collaboratori scolastici assistere gli alunni con handicap grave (se presenti, il compito è anche degli operatori "ad personam") o i bambini della scuola dell'infanzia, nell'uso dei servizi igienici.
   In caso di assenza temporanea del collaboratore, se necessario, sarà compito anche dei docenti.
   Si ricorda che oltre ai compiti definiti dai contratti, esiste una deontologia professionale legata al lavoro che si svolge.

4. **Uscita dalle aule da parte dei docenti:** è fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio nel luogo in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

5. **Permanenza a scuola al di fuori dell'orario di servizio:** il personale, al di fuori del proprio orario di servizio, può restare nei locali scolastici se ne sussistono le condizioni, come ad esempio:
   - Durante le ore buco
   - In attesa di incontri pomeridiani
   - Per incontrare i genitori
   - Per attività organizzative e/o di coordinamento
   - …….

   Quando non sussistono motivazioni di servizio, sarebbe opportuno che il personale non permanesse nei locali della scuola

VIGILANZA IN FASE DI USCITA DEGLI ALUNNI

Ai docenti spetta, sempre ai sensi della normativa contrattuale, l'assistenza in fase di uscita.
Si prega di controllare, in tale delicata fase, che il deflusso degli allievi avvenga regolarmente, che non ci siano rischi per l'incolumità.
Il docente dell'ultima ora assisterà all'uscita degli alunni, accompagnandoli al limite di pertinenza del plesso scolastico consegnandoli ai genitori o a **soggetti da essi delegati** (ovviamente maggiorenni) ad eccezione per gli alunni della secondaria provvisti di autorizzazione all'uscita autonoma firmata da entrambi i genitori/tutori.
E' fatto divieto di consegnare gli alunni a persone estranee non debitamente autorizzate

Gli alunni trasportati della scuola dell'infanzia e della scuola primaria saranno accompagnati agli autobus dal personale ATA.
Anche nel caso di episodiche situazioni di ritardo, da parte della famiglia, rispetto al momento dell'uscita, il docente può –esplicitandolo - consegnare l'allievo/a al personale ausiliario che si occuperà della relativa custodia fino all'arrivo del genitore.
Il coordinatore di plesso o il docente stesso, prima di allontanarsi, cercherà di rintracciare i genitori, invitandoli a presentarsi prima possibile a riprendere il proprio figlio; in caso di irreperibilità, uno

degli adulti presenti, resterà con l'alunno. Solo in casi eccezionali, previo confronto con il DS o il Vicario, si contatteranno le forze dell'ordine.

Si ricorda che l'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di I grado è valida solo per l'uscita ordinaria o in caso di uscita anticipata programmata comunicata alle famiglie e controfirmata per presa visione.
In assenza di firma nel caso di uscita anticipata o per altri tipi di uscite fuori orario, occorre la presenza di un familiare o di un delegato.

ALTRI MOMENTI/SITUAZIONI DI PARTICOLARE ATTENZIONE

1. **Cambio dell'ora**: il trasferimento dei docenti da una classe all'altra deve essere organizzato con il supporto dei collaboratori scolastici o, in caso di non immediata reperibilità di questi, del collega della classe accanto, evitando che gli allievi rimangano privi di sorveglianza. I docenti sono tenuti ad effettuare il cambio dell'ora rispettando, puntualmente, il suono della campanella

2. **Assenza di un docente**: in caso di assenza di un docente, spetta al coordinatore di plesso organizzare la custodia degli alunni del collega assente, fino all'arrivo dell'insegnante supplente (là dove previsto). In nessun caso gli alunni possono essere lasciati da soli.

3. **Ricreazione**: la ricreazione costituisce fase dell'attività scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Esige un impegno e un'attenzione particolarmente intensi da parte di tutti i docenti, coadiuvati dal personale ausiliario.
   Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
   Nel caso in cui la ricreazione venga effettuata all'interno della scuola, docenti e personale ATA vigileranno sia all'interno delle aule che nei corridoi.
   Nel caso in cui la ricreazione venga effettuata all'esterno, tutti i docenti e il personale ATA si recheranno all'esterno e si disporranno in maniera tale da poter avere sempre sotto controllo tutti gli alunni.
   Non è sufficiente dare raccomandazioni generiche o dire agli alunni di non allontanarsi: il personale deve mettere in atto misure organizzative e disciplinari concrete e preventive, adeguate all'età e ai luoghi. Occorre predisporre regole operative e controlli idonei per evitare il rischio

4. **Infortunio**: in caso di infortunio dell'alunno durante l'orario scolastico si deve, tempestivamente, effettuare una segnalazione e una relazione dettagliata dell'accaduto presso gli Uffici di Segreteria, al fine di attivare la pratica con l'assicurazione e, se necessario, la pratica INAIL.

In materia di responsabilità civile vi sono numerose pronunce della giurisprudenza che appaiono costanti:

- ✓ la responsabilità dell'insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l'evento dannoso è stata causato nonostante la sua presenza e sorveglianza, ovvero non vi è colpa "in vigilando" prevista dall'art. 2048 del C.C.
- ✓ in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto
- ✓ il docente che abbia diligentemente sorvegliato i suoi alunni, non è responsabile di fatti che per la loro "repentinità" ed "imprevedibilità" abbiano impedito un suo "tempestivo ed efficace intervento".

5. **Alunni in cortile**: nei periodi dell'anno in cui è possibile effettuare momenti ricreativi in cortile, si raccomanda la massima vigilanza e controllo degli stessi.

I collaboratori scolastici dovranno effettuare un controllo costante degli spazi esterni di pertinenza della scuola per evitare la presenza di oggetti pericolosi.

6. **Vigilanza durante le uscite didattiche/viaggi d'istruzione:** la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. **Ogni uscita, anche nel territorio comunale, deve prevedere un rapporto di un docente ogni quindici alunni**, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di alunni disabili, viene designato un accompagnatore ogni uno o due alunni disabili.

Se necessario, si può prevedere anche la presenza di un collaboratore scolastico**.**

Tutto il personale è ovviamente chiamato a porre attenzione, ognuno per le proprie competenze, allo svolgimento positivo di tali momenti che, proprio per la maggiore fluidità organizzativa, possono risultare più delicati per le problematiche di cui all'oggetto.

In caso di uscite che prevedono il pernottamento, i docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- ✓ la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- ✓ in caso estremo, il rientro anticipato.

7. **Ingresso estranei – ingresso genitori**: è fatto divieto ad estranei di accedere nei locali scolastici, se non dopo autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.

Pertanto si specifica che non è consentito ai docenti ricevere persone estranee né è permesso ai genitori o ad altro personale accedere alle aule nel corso delle attività didattiche e soffermarsi nei corridoi o circolare senza autorizzazione all'interno della Scuola.

Per qualsiasi esigenza, che va comunicata al Collaboratore scolastico addetto, bisogna attendere nell'atrio, ciò al fine di non creare disturbo o turbativa di nessun genere.

I Collaboratori scolastici si assicureranno, quindi, che durante le ore di lezione le porte di ingresso della Scuola siano chiuse.

L'ingresso è sempre consentito a tutte le Autorità locali e istituzionali.

I genitori che accompagnano gli alunni dopo il normale orario di inizio delle lezioni o che li vengono a prendere prima del termine delle lezioni, sono tenuti a fermarsi nell'atrio: **in nessun caso è consentito l'ingresso del genitore nei locali scolastici o nell'aula durante l'orario di lezione.**

SICUREZZA

È obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione.

Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell'anno scolastico; prima di effettuare le prove generali si consiglia di svolgere prove preventive, specialmente con le classi prime. E' indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.
Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti.

Regole da rispettare/far rispettare

1. non usare le uscite di emergenza se non per motivi di necessità e verificare che non siano bloccate
2. non ingombrare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
3. nei corridoi, in cortile, sulle scale è vietato correre, spingersi, compiere azioni o gesti che possano determinare situazioni di pericolo;
4. nei laboratori e in palestra le attività collegate a tali luoghi devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza da parte dell'insegnante che indicherà i modi di corretto utilizzo delle varie attrezzature e responsabilizzerà gli alunni affinché rispettino le regole;
5. non appoggiare bottigliette, bicchieri o altro contenente liquidi sulle apparecchiature elettriche
6. sistemare gli zaini in modo che non creino inciampo nella normale attività di spostamento
7. non posizionare oggetti pesanti ed instabili su scaffali o altro in posizione elevata
8. non posizionare seggiole o banchi in prossimità di balaustre, finestre che potrebbero restare incustodite
9. ognuno ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai preposti eventuali situazioni di pericolo di cui si venga a conoscenza

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.
Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. I preposti nei diversi plessi hanno l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

Al di là degli elementi di attenzione di cui ai punti precedenti, si confida comunque nell'attenzione e nell'intelligenza "in situazione" delle SS.LL. per quanto concerne l'esercizio dell'obbligo di vigilanza, non potendosi ovviamente ricondurre lo stesso ad una elencazione predeterminata ed esaustiva di elementi e di tipologie di attività.
Qualora si determinino situazioni problematiche rispetto alla gestione della sicurezza e della vigilanza degli allievi si pregano le SS.LL. di darne tempestiva segnalazione.

La presente direttiva si intende tacitamente rinnovata negli anni scolastici successivi a quello della sua emanazione.
La pubblicazione della presente Direttiva all'albo on line dell'Istituto, l'inserimento nell'area comunicazioni in segreteria digitale equivale a notifica formale.

*** IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof.ssa Carla Tasselli
* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme connesse

*** IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof.ssa Carla Tasselli
* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RP: Dirigente Scolastico – dirigente@iogiano.edu.it